



Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove

Serie di guide pratiche dell'EASO

Marzo 2015

***Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.***

Numero verde unico (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(* Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2016

Print	ISBN 978-92-9243-727-5	doi:10.2847/740187	BZ-02-15-050-IT-C
PDF	ISBN 978-92-9243-808-1	doi:10.2847/339663	BZ-02-15-050-IT-N

© Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 2015

Né l'EASO né chiunque agisca a suo nome può essere considerato responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui contenute.



Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove

Serie di guide pratiche dell'EASO

Marzo 2015

La presente guida pratica è stata sviluppata in linea con la metodologia della matrice di qualità dell'EASO. L'EASO desidera ringraziare gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea nonché il gruppo di riferimento (composto dalla Commissione europea, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli) per il loro attivo contributo e sostegno allo sviluppo di questa guida.

Introduzione

A che scopo è stata creata questa guida? La *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove* vuole essere una pratica lista di controllo e un breve documento di orientamento atto ad affiancare nel loro lavoro quotidiano i funzionari competenti dell'Unione europea (UE) e di altri paesi. La guida è stata concepita nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge e, al tempo stesso, propone un approccio pratico, applicabile al lavoro quotidiano dei funzionari competenti, rispondendo all'esigenza di tradurre le norme comuni del sistema europeo comune di asilo (CEAS) in un approccio comune per l'attuazione delle stesse e rispettando l'obiettivo generale di trattare i casi simili in maniera analoga.

Com'è collegata la presente guida pratica ad altri strumenti di sostegno dell'EASO? Come tutti gli strumenti di sostegno dell'EASO, la guida pratica sulla valutazione delle prove si basa sulle norme comuni del CEAS. La missione dell'EASO è quella di sostenere gli Stati membri attraverso, tra l'altro, una formazione, una qualità e informazioni sui paesi d'origine comuni: questo strumento è stato creato nel quadro di tale esigenza e deve essere considerato complementare agli altri già disponibili. La coerenza di questo con tali altri strumenti è stata una priorità, in particolare in relazione ai moduli, strettamente correlati, sui programmi di formazione dell'EASO. La guida pratica non può in alcun modo sostituire la necessità di una formazione di base, trattata dal presente modulo. Mentre quest'ultimo fornisce conoscenze approfondite, competenze e formazione sull'atteggiamento da adottare, la presente guida pratica mira a ricapitolare un contenuto e un approccio coerenti in uno strumento che affianca il lavoro quotidiano dei funzionari competenti.

La presente è la guida pratica pilota sviluppata nel processo Matrice di qualità dell'EASO e va considerata insieme con gli strumenti di qualità che vi fanno seguito, ad esempio la guida pratica sui colloqui personali e lo strumento pratico sull'individuazione delle persone con esigenze speciali.

Che cosa contiene questa guida? La guida pratica promuove un metodo strutturato per la valutazione delle prove, in linea con il programma di formazione dell'EASO. Questo approccio deve essere applicato in ogni fase del processo di esame dell'asilo. La guida è suddivisa in tre parti principali. La prima parte riguarda la raccolta di informazioni mentre la seconda parte tratta della valutazione della credibilità e la terza parte concerne la valutazione del rischio. La guida è incentrata sulla valutazione della credibilità, la valutazione del rischio è trattata brevemente come transizione verso il passo successivo e finale dell'esame della necessità di protezione internazionale.

Com'è stata creata la guida pratica? È stata creata da esperti degli Stati membri affiancati dall'EASO. Un contributo prezioso è stato inoltre fornito da un gruppo di riferimento di cui facevano parte la Commissione europea, l'UNHCR e il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE). I materiali forniti dal gruppo di riferimento quali, ad esempio, «Beyond proof: Credibility Assessment in EU Asylum Systems» (Oltre la prova — Migliorare la valutazione di credibilità nel sistema d'asilo europeo) dell'UNHCR e «Credibility Assessment in Asylum Procedures: Multidisciplinary Training Manual» (Valutazione della credibilità nelle procedure di asilo: manuale per la formazione multidisciplinare) del comitato Helsinki ungherese sono stati fonti di formazione importanti per la redazione di questa guida pratica. La guida è stata in seguito sottoposta a consultazione e accettata da tutti gli Stati membri. È il prodotto della combinazione di esperienze e rispecchia le norme comuni e l'obiettivo condiviso di realizzare procedure di asilo di alta qualità.

Chi deve utilizzare questa guida? La guida è destinata principalmente a sostenere i funzionari competenti nel loro lavoro quotidiano. È considerata utile sia per i funzionari nominati di recente, i quali potrebbero trarre vantaggio da maggiori indicazioni, sia per i funzionari competenti con anni di esperienza, che potrebbero utilizzarla come promemoria quando si occupano dei singoli casi. Inoltre, deve essere considerata uno strumento di autovalutazione nonché di controllo della qualità. Con qualche modifica, può trovare applicazione come strumento di valutazione della qualità e può essere d'interesse per qualsiasi persona coinvolta nella procedura di asilo.

Come va utilizzato questa guida? Questa guida è stata concepita per essere il più possibile pratica ed è costituita da tre livelli interconnessi. Il primo è una lista di controllo che fornisce una panoramica istantanea degli elementi importanti in ciascuna delle fasi, dalla raccolta di informazioni al collegamento delle prove, ai fatti sostanziali nonché all'esecuzione di una valutazione della credibilità e fino al momento della valutazione del rischio. Il secondo livello fornisce un breve orientamento, che spiega e arricchisce di informazioni ogni elemento della lista di controllo. Il terzo livello contiene i riferimenti agli strumenti internazionali, dell'Unione europea e nazionali menzionati nel documento d'orientamento. I tre livelli sono collegati interattivamente da collegamenti ipertestuali, il che

migliora la praticità della guida quando quest'ultima viene utilizzata elettronicamente. Inoltre, la guida include un modello, che può essere utilizzato durante la valutazione di un caso concreto.

Com'è collegata questa guida alla normativa e alla prassi nazionale? Si tratta di uno strumento d'armonizzazione, che rispecchia le norme comuni e lascia spazio a eventuali differenze nazionali nella normativa, negli orientamenti e nella prassi. Ogni autorità nazionale può integrare nella guida, negli appositi spazi, elementi pertinenti della normativa e degli orientamenti, al fine di fornire ai propri funzionari competenti un'unica guida per l'effettuazione della valutazione delle prove.

Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove

Lista di controllo

L'importanza della valutazione delle prove

Fase 1 — Raccolta di informazioni

- Individuare i fatti sostanziali
 - Collegare i fatti sostanziali ai requisiti della definizione di rifugiato
 - Collegare i fatti sostanziali ai requisiti della definizione della persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.
 - Si ricordi che l'individuazione dei fatti sostanziali è un processo continuo
- Applicare l'onere della prova condiviso per raccogliere prove
 - Controllare se il richiedente soddisfa il compito di sostanziare (l'onere della prova per il richiedente)
 - Il richiedente ha fatto uno sforzo genuino per fornire tutte le dichiarazioni e la documentazione a sua disposizione?
 - Tutte le prove sono state fornite con la massima tempestività possibile?
 - Il richiedente ha fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di prove di sostegno?
 - Soddisfare il compito di indagine del funzionario (l'onere dell'indagine per il funzionario)
 - Informare il richiedente sui suoi doveri
 - Chiedere di chiarire ciò che non risulta chiaro
 - Risolvere le incongruenze apparenti, la mancanza di informazioni sufficienti, le questioni di plausibilità
 - Ottenere informazioni rilevanti sui paesi d'origine
 - Ottenere altre prove se opportuno
 - Trattare adeguatamente con le persone con esigenze procedurali speciali
 - Se opportuno, tenere in considerazione le norme speciali sulle allegazioni (onere della prova invertito):
 - L'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva qualifiche (persecuzione passata, danno grave o minacce dirette) è rilevante?
 - Può essere disponibile la protezione nel paese di origine?
 - La protezione interna (nota anche come alternativa di ricollocazione interna) può essere applicabile?
 - L'esclusione dalla protezione interna può essere applicabile?
 - Il richiedente proviene da un paese di origine sicuro designato in base alla legislazione nazionale?

- Raccolta di elementi di prova rilevanti per i fatti sostanziali
 - Raccolta di dichiarazioni del richiedente
 - Colloquio personale
 - Dichiarazioni scritte
 - Raccolta di prove da altre fonti
 - Documenti (presentati dal richiedente)
 - Informazioni sul paese di origine
 - Altri elementi di prova
 - Rapporti di esperti
 - Rapporti medici e psicologici
 - Rapporti sull'analisi del linguaggio
 - Informazioni da altre persone (testimonianze)
 - Informazioni dalle autorità statali dello Stato membro
 - Informazioni dagli altri Stati membri

Fase 2 — Valutazione della credibilità

- Collegare la prova a ciascun fatto sostanziale
- Valutare le dichiarazioni del richiedente in base agli indicatori di credibilità
 - Trarre conclusioni sulla credibilità interna
 - Sufficienza di dettagli e specificità
 - Coerenza
 - L'atteggiamento non dovrebbe essere usato come indicatore di credibilità
 - Trarre conclusioni sulla credibilità esterna
 - Coerenza con le informazioni sul paese di origine
 - Coerenza con le informazioni generalmente note
 - Coerenza con altri elementi di prova
 - Trarre conclusioni sulla plausibilità
- Valutare i documenti
 - Pertinenza
 - Esistenza
 - Contenuto
 - Modulo
 - Natura
 - Autore
- Valutare le prove mediche e psicologiche

- Prendere in considerazione i fattori individuali e circostanziali che possono condurre a distorsioni
 - Fattori correlati al richiedente
 - Memoria
 - Trauma e stress post-traumatico
 - Altri problemi psicologici e di salute
 - Età
 - Istruzione
 - Cultura, religione e credenze
 - Orientamento sessuale e identità di genere
 - Genere
 - Fattori correlati al funzionario responsabile del fascicolo
 - Essere consapevoli dell'effetto dello stress, del carico di lavoro e delle scadenze
 - Essere consapevoli dell'effetto dell'esposizione a lungo termine ai casi di asilo
 - Evitare pregiudizi e stereotipi
 - Importanza dell'autovalutazione e della supervisione
 - Fattori correlati alla situazione del colloquio
- Determinare quali fatti sostanziali sono da accettare
 - Considerare tutte le prove correlate a ciascun fatto sostanziale nella sua interezza
 - Determinare quali fatti sono stabiliti (accettati) oppure no (rifiutati)
 - Determinare quali fatti rimangono incerti
 - Applicare l'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva qualifiche per i fatti sostanziali che rimangono incerti (beneficio del dubbio)

Fase 3 — Valutazione del rischio

- Analizzare il fondato timore di persecuzione/reale rischio di danno
 - Applicare l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva qualifiche
 - Prendere in considerazione la persecuzione passata e il danno serio o la loro assenza
 - Applicare il livello di prova

Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove

Orientamenti

L'importanza della valutazione della prova [indietro]

La valutazione della prova può essere definita come il metodo principale per stabilire i fatti di un caso individuale tramite il processo di esame e confronto degli elementi di prova.

L'ambito della valutazione della prova, in generale, non è regolamentato dalla legge internazionale. La convenzione di Ginevra del 1951 non fornisce disposizioni specifiche relative alla valutazione delle prove. Tuttavia, sono stati sviluppati alcuni orientamenti relativi a questo campo sia sotto forma di *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees* (Manuale e linee guida sulle procedure e i criteri per determinare lo stato di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativo allo stato di rifugiato) dell'UNHCR (ripubblicato nel 2011), paragrafi 195-205 sia nella pubblicazione dell'UNHCR *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims* (Nota sull'onere e il livello della prova nelle domande di asilo), 1998.

Nell'ambito della valutazione della prova, la **direttiva qualifiche** costituisce il primo strumento sovranazionale legalmente vincolante di portata regionale che stabilisce i criteri che devono essere soddisfatti al fine di qualificarsi come rifugiato o altrimenti persona che necessita di protezione internazionale. La direttiva qualifiche si basa in gran parte sugli strumenti e la giurisprudenza in materia di asilo internazionale ed europeo e di diritti umani.


Tuttavia, i paesi europei possiedono tradizioni giuridiche diverse e procedure variabili per la valutazione delle prove in generale. Se gli Stati membri applicano concetti giuridici simili all'ammissibilità alla protezione internazionale e la loro valutazione delle prove è diversa, potrebbero facilmente trarre conclusioni differenti. Inoltre, le procedure di asilo sono diverse da qualsiasi altra procedura legale, in parte a causa della mancanza di mezzi «abituali» per le prove obiettive e delle gravi conseguenze della decisione presa. Pertanto, per un processo decisionale obiettivo ed efficace, è essenziale definire requisiti per le norme procedurali specifiche per la valutazione delle prove nell'ambito della procedura di asilo, nonché conoscere tali norme.

La valutazione delle prove è una metodologia di cui occorre essere consapevoli nel corso dell'intero processo di esame di una domanda di asilo.

Questa guida pratica presenta un approccio in tre fasi alla valutazione delle prove:

- fase 1: raccolta di informazioni,
- fase 2: valutazione della credibilità,
- fase 3: valutazione del rischio.

Il funzionario addetto al caso applica questo approccio nel corso della procedura di asilo:



Fase 1. Raccolta di informazioni [indietro]

1.1. Individuare i fatti sostanziali [indietro]

Al fine di valutare una domanda di protezione internazionale, il funzionario preposto al caso deve individuare i fatti sostanziali.

I fatti sostanziali sono fatti direttamente collegati alla definizione di rifugiato [articolo 1, paragrafo A, punto 2 della convenzione di Ginevra del 1951 e articolo 2, lettera d) della direttiva qualifiche] o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria [articolo 2, lettera f) e articolo 15 della direttiva qualifiche] e costituiscono la parte essenziale della domanda di asilo. In genere è ridondante concentrarsi su fatti minori o non essenziali che non influiscono sugli elementi centrali della domanda.

L'individuazione adeguata dei fatti sostanziali è fondamentale sia per la credibilità che per le valutazioni del rischio. Se un fatto non è sostanziale, non c'è necessità di tenerlo in considerazione, indipendentemente dal fatto che sia accettato o meno dal funzionario preposto al caso. Quando accetta un fatto sostanziale, il funzionario può valutare la necessità di protezione internazionale in base a tale fatto. Un fatto sostanziale che non sia accettato durante la valutazione di credibilità non deve essere tenuto in considerazione per la valutazione del rischio. Per informazioni dettagliate sulla credibilità e la valutazione del rischio, consultare le fasi 2 e 3.

Consultare il [modello](#) per individuare i fatti sostanziali.

1.1.1. Collegare i fatti sostanziali ai requisiti della definizione di rifugiato [indietro]

Gli elementi centrali della definizione di rifugiato sono i seguenti:

- il richiedente deve essere un cittadino di un paese terzo fuori dal proprio paese di origine (o un apolide fuori dal proprio paese di residenza abituale);
- il richiedente deve avere un fondato timore di essere perseguitato;
- la temuta persecuzione deve essere collegata a razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un particolare gruppo sociale del richiedente (o alla ricava imputazione di dette qualità);
- il timore deve essere tale da impedire o rendere indesiderabile per il richiedente avvalersi della protezione del paese di cui è cittadino;
- il richiedente non deve essere escluso dallo stato di rifugiato.

1.1.2. Collegare i fatti sostanziali ai requisiti della definizione della persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria [indietro]

I requisiti affinché una persona sia ammissibile alla protezione sussidiaria sono elencati di seguito:

- il richiedente deve essere un cittadino di un paese terzo fuori dal proprio paese di origine (o un apolide fuori dal proprio paese di residenza abituale);
- il richiedente deve essere una persona che non si qualifica come rifugiato;
- devono sussistere presupposti necessari per ritenere che il richiedente affronterebbe un rischio reale di subire danni gravi come definito nell'articolo 15 della direttiva qualifiche;
- il richiedente non deve essere in grado oppure non intendere avvalersi, a causa del timore per il rischio che corre, della protezione del proprio Stato di origine;
- il richiedente non deve essere escluso dal beneficio della protezione sussidiaria.

1.1.3. Si ricordi che l'individuazione dei fatti sostanziali è un processo continuo [indietro]

Il principio di base è che il funzionario preposto al caso dovrebbe essere di mentalità aperta e tenere in considerazione che durante l'intero processo potrebbero emergere fatti nuovi.

L'individuazione dei fatti sostanziali è un processo continuo che inizia dal momento in cui il richiedente protezione internazionale presenta la domanda e prosegue finché il funzionario preposto al caso avvia la valutazione del rischio.

Il funzionario individua i fatti sostanziali della domanda quando si prepara per il colloquio, in base alle informazioni iniziali disponibili, mentre conduce il colloquio con il richiedente e quando prende in considerazione i documenti e le prove presentate, i racconti forniti dai membri della famiglia o dai testimoni o le informazioni del paese di origine.

(per informazioni sulla modalità di individuazione dei fatti sostanziali, consultare il [modello](#))

1.2. Applicare l'onere della prova condiviso per raccogliere gli elementi di prova [indietro]

Nelle domande di protezione internazionale il punto di partenza è che sul richiedente ricade l'onere della prova per le domande che presenta. Tuttavia, a causa delle caratteristiche speciali della procedura di asilo, la questione dell'onere della prova diventa più complessa.

Il processo di raccolta degli elementi di prova per stabilire i fatti sostanziali è governato dai tre importanti principi seguenti:

- 1) è compito del richiedente produrre le prove (l'onere della prova ricade sul richiedente);
- 2) è compito del funzionario condurre l'indagine (l'onere dell'indagine ricade sul funzionario);
- 3) regole specifiche per produrre le prove (onere della prova invertito).

1.2.1. Verificare se il richiedente adempie al compito di produrre le prove (onere della prova ricade sul richiedente) [indietro]

Il funzionario deve informare il richiedente in merito all'onere della prova che gli spetta e che implica per il richiedente stesso l'obbligo di fornire una dichiarazione credibile, di presentare tutte le prove a sua disposizione e di cooperare con le autorità nell'esame della sua domanda.

In base all'[articolo 4, paragrafo 1 della direttiva qualifiche](#), gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Gli elementi consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande di asilo eventualmente presentate in precedenza, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale ([articolo 4, paragrafo 2 della direttiva qualifiche](#)).

1.2.1.1. Il richiedente ha fatto uno sforzo genuino per fornire tutte le dichiarazioni e la documentazione a sua disposizione? [indietro]

Il richiedente deve fornire al funzionario tutti gli elementi di prova a sua disposizione.

Nella valutazione della condotta del richiedente a tale proposito (ad es. di quali prove dovrebbe essere in possesso o essere concretamente in grado di ottenere) il funzionario deve tenere in considerazione tutte le circostanze individuali e contestuali del caso, come i mezzi disponibili per ottenere le prove, la salute fisica e mentale del richiedente, il suo livello di istruzione, la situazione nel paese d'origine, le relazioni familiari, i motivi e il modo in cui il richiedente ha abbandonato il paese, la legislazione rilevante del paese di origine ecc.

1.2.1.2. Tutte le prove sono state fornite con la massima tempestività possibile? [indietro]

Il richiedente dovrebbe presentare tutte le prove a sua disposizione con la massima tempestività. In tal modo, il funzionario preposto al caso è in grado di individuare e valutare rapidamente e in modo adeguato tutti i fatti sostanziali relativi al caso. La conformità con questo obbligo è strettamente collegata all'obbligo dell'autorità di informare il richiedente circa i suoi compiti nell'ambito della procedura di asilo, i mezzi a disposizione del richiedente per fornire le prove e le circostanze individuali e contestuali del caso.

Un approccio pratico è discutere con il richiedente riguardo alle prove che prevede di presentare e concordare un quadro temporale ragionevole.

1.2.1.3. Il richiedente ha fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di prove di sostegno? [indietro]

Il richiedente potrebbe non essere in grado di fornire prove a sostegno di alcuni fatti. Spetta al funzionario valutare se può essere accettata o meno la spiegazione fornita dal richiedente riguardo ai motivi per cui non gli è possibile presentare prove aggiuntive. La spiegazione offerta dal richiedente dovrebbe essere soppesata tenendo conto delle circostanze individuali e contestuali del caso, in base agli indicatori di credibilità e ai fattori che possono provocare distorsioni (consultare anche il [paragrafo 2.4 sui fattori che possono portare alle distorsioni](#)).

1.2.2. Adempiere al compito di indagine del funzionario preposto al caso (l'onere della prova di indagine ricade sul funzionario) [indietro]

Al richiedente deve essere concessa l'opportunità di presentare tutti i fatti sostanziali e tutti gli elementi di prova rilevanti. L'autorità decidente è tenuta, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda. Al fine di adempiere quest'obbligo, il funzionario deve:

1.2.2.1. Informare il richiedente in merito ai compiti che gli spettano [indietro]

Il richiedente deve essere informato in merito ai compiti che gli spettano nell'ambito della procedura di asilo, incluso l'obbligo di cooperare, e alle conseguenze qualora non si conformi a essi. Le informazioni devono essere fornite quanto prima conformemente alle procedure nazionali. Le informazioni devono essere fornite in una lingua che il richiedente comprende o che si suppone ragionevolmente che comprenda e devono essere di facile comprensione. Le informazioni fornite devono includere i quadri temporali applicabili per soddisfare gli obblighi. Il richiedente dovrebbe inoltre ricevere informazioni pratiche sui mezzi per adempiere gli obblighi conformemente alla legislazione e prassi nazionale.

1.2.2.2. Chiedere di chiarire ciò che non è chiaro [indietro]

Il funzionario deve chiarire tutti i fatti rilevanti della domanda in collaborazione con il richiedente tenendo in considerazione le prove disponibili, le informazioni sul paese di origine e i possibili fattori che possono provocare distorsioni (consultare anche [paragrafo 2.4 sui fattori che possono condurre alle distorsioni](#)). La valutazione del caso non deve essere basata su aspetti che non sono chiari per il funzionario e non deve dare adito a presupposizioni, speculazioni, congetture, intuizioni o rimorsi.

1.2.2.3. Risolvere apparenti incongruenze, mancanza di informazioni sufficienti, questioni di plausibilità [indietro]

Qualsiasi incongruenza, questione di plausibilità e mancanza di informazioni sufficienti dovrebbe essere sottoposta all'attenzione del richiedente, a cui dovrebbe essere fornita la possibilità di fornire chiarimenti. Il funzionario preposto al caso dovrebbe concentrarsi sull'individuazione delle cause al fine di valutare propriamente il loro impatto sulla valutazione della credibilità. Il funzionario deve tenere conto della potenziale presenza di elementi di distorsione (consultare anche [il paragrafo 2.4 sui fattori che possono portare alle distorsioni](#)) che possono influenzare l'uniformità delle dichiarazioni del richiedente e la sua capacità di fornire informazioni dettagliate.

1.2.2.4. Ottenere informazioni rilevanti sul paese di origine [indietro]

Al fine di valutare il caso, il funzionario deve ottenere informazioni rilevanti, precise e aggiornate sul paese di origine (*country of origin information*, COI). Le informazioni sul paese di origine dovrebbero essere il più possibile non limitate alla situazione generale del paese di origine. Dovrebbero provenire da fonti diverse, quali le unità nazionali di esperti in materia di COI, EASO, UNHCR e altre organizzazioni di difesa dei diritti umani rilevanti. Le COI dovrebbero essere obiettive e l'approccio alla loro raccolta deve essere imparziale (chi raccoglie le COI non dovrebbe cercare solo le informazioni a sostegno di una decisione negativa o positiva).

1.2.2.5. Ottenere altre prove se opportuno [indietro]

Per valutare il caso, il funzionario può anche dover ottenere altri elementi di prova *ex officio* (consultare inoltre la sezione 1.3.2.3 sugli altri elementi di prova).

1.2.2.6. Trattare adeguatamente con le persone con esigenze procedurali speciali [indietro]

Al fine di istruire efficacemente la domanda, alcuni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali speciali a causa, tra l'altro, della loro età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, malattia grave, disturbi mentali o in conseguenza di tortura, violenza o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gli Stati membri devono valutare entro un periodo di tempo ragionevole, dopo che è stata presentata una domanda, se il richiedente necessita di garanzie procedurali speciali e, nel caso, fornire il sostegno adeguato.

Dovrebbe essere posta particolare enfasi sul ruolo investigativo del funzionario nel caso di persone con esigenze procedurali speciali. Il funzionario deve raccogliere le informazioni rilevanti tenendo particolarmente in considerazione le esigenze specifiche del richiedente. Per valutare adeguatamente l'influenza di queste circostanze sul caso in oggetto, il funzionario potrebbe richiedere pareri esperti pertinenti (ad esempio per i disturbi mentali, le conseguenze di forme di violenza psicologica, fisica o sessuale ecc.). Il funzionario dovrebbe inoltre concedere al richiedente con esigenze procedurali speciali il tempo sufficiente per presentare gli elementi necessari a istruire la domanda di protezione internazionale e tenere tali esigenze in considerazione per condurre il colloquio personale.

1.2.3. Se opportuno, tenere in considerazione le norme speciali sulle allegazioni (onere della prova invertito) [indietro]

L'onere della prova ricade sul funzionario quando quest'ultimo sostiene che la protezione o la protezione interna alternativa siano disponibili nel paese di origine o che ci siano elementi che suggeriscono che il richiedente debba essere escluso dalla protezione internazionale. Questo spostamento si verifica anche se il richiedente mostra di essere già stato vittima di persecuzioni o danni gravi oppure di avere subito minacce dirette di tali persecuzioni o danni gravi nel paese di origine. Esistono anche casi, quali la possibile applicazione del concetto di paese di origine sicuro, in cui l'onere della prova ricade sul richiedente.

1.2.3.1. L'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva qualifiche (persecuzioni, danni gravi o minacce dirette già subiti in passato) è rilevante? [indietro]

Durante l'esame dei fatti il funzionario può stabilire che il richiedente abbia dimostrato di avere subito persecuzioni o danni gravi oppure minacce dirette di tali persecuzioni o tali danni nel paese di origine. Ciò costituirebbe un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno. Spetta al funzionario dimostrare se tali ragioni esistono.

1.2.3.2. Può essere disponibile la protezione nel paese di origine? [indietro]

Mentre il richiedente deve circostanziare la sua domanda (rischio di persecuzioni/danni gravi in caso di ritorno nel paese di origine), l'onere di provare che la protezione è disponibile nel paese di origine (l'opposto) spetta al funzionario.

Per affermare la disponibilità della protezione nel paese di origine, durante il processo di individuazione dei fatti sostanziali della domanda, il funzionario dovrebbe stabilire se il richiedente ha cercato di ricevere protezione dalle autorità/attori rilevanti; i motivi per i quali non abbia cercato tale protezione, se ciò è avvenuto; presso quali autorità/attori è stata cercata protezione, quale è stato il risultato di tale azione e se la protezione è accessibile, effettiva e di natura non temporanea (articolo 7 della direttiva qualifica).

1.2.3.3. La protezione interna (nota anche come alternativa di ricollocazione interna) può essere applicabile? [indietro]

Se fornita dalla legge nazionale, il funzionario può ritenere che sia effettivamente disponibile un'efficace protezione contro le persecuzioni e i danni gravi per il richiedente in una parte del paese di origine. In questa situazione è compito del funzionario provare che esiste una tale parte nel territorio del paese di origine in cui il richiedente

può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca ([articolo 8 della direttiva qualifiche](#)).

Per sostenere questo risultato, nell'individuare i fatti sostanziali, il funzionario deve considerare le circostanze generali prevalenti in quella parte del paese e le circostanze personali del richiedente. Deve assicurare che si ottengano da fonti d'informazione rilevanti quali l'UNHCR e l'EASO informazioni precise e aggiornate riguardanti sia la situazione generale del paese sia la situazione nella regione di protezione individuata.

Qualora gli attori delle persecuzioni o dei danni gravi siano lo Stato o agenti dello Stato, il funzionario dovrebbe presumere che non sia disponibile per il richiedente una protezione interna effettiva.

Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile.

1.2.3.4. L'esclusione dalla protezione internazionale può essere applicabile? [indietro]

Durante il processo in cui stabilisce i fatti sostanziali (prima dell'esame dei fatti), il funzionario può individuare motivi che possono condurre all'esclusione del richiedente dalla protezione internazionale.

Se il funzionario considera che al richiedente debba essere negata la protezione in base all'esclusione, tale considerazione deve essere motivata conformemente all'[articolo 12 della direttiva modifiche](#) e all'[articolo 17 della direttiva modifiche](#).

L'esclusione deve essere fondata su prove chiare e credibili. Al richiedente deve essere fornita la possibilità di confutare le prove utilizzate a sostegno dell'esclusione.

1.2.3.5. Il richiedente proviene da un paese di origine sicuro designato in base alla legislazione nazionale? [indietro]

Alcuni Stati membri hanno introdotto il concetto di paese di origine sicuro e designato alcuni paesi come paesi di origine sicuri, conformemente alla legislazione nazionale. In base alla legislazione e alle prassi nazionali, se il richiedente proviene da uno di questi paesi, il funzionario può presumere che il paese sia sicuro per il richiedente, tranne qualora siano presenti controindicazioni. La designazione di un paese quale paese di origine sicuro non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per ciascun cittadino di tale paese.

Pertanto, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso. Conformemente agli orientamenti e alle prassi nazionali, il funzionario dovrebbe offrire al richiedente un'opportunità effettiva di fornire tali contro-indicazioni, anche informandolo di conseguenza e trattando l'argomento durante il colloquio.

1.3. Raccogliere elementi di prova rilevanti per i fatti sostanziali [indietro]

Spetta al funzionario investigare ed esaminare le prove disponibili e, qualora opportuno, invitarlo a presentare ulteriori prove materiali che possano ragionevolmente essere fornite (ad esempio rapporti sui media, prove mediche ecc.).

Per un processo decisionale di qualità elevata è essenziale che il funzionario assista il richiedente esaminando minuziosamente tutte le prove presentate e che fornisca al richiedente l'opportunità di presentare qualsiasi prova rilevante.

Tutte le prove dovrebbero essere raccolte in vista del soddisfacimento dell'[articolo 4, paragrafo 3 della direttiva qualifiche](#). Il funzionario deve assicurare di comprendere l'importanza di qualsiasi prova presentata a sostegno della domanda.

In alcune situazioni, anche se il richiedente ha fatto uno sforzo genuino per fornire tutte le dichiarazioni e la documentazione a sua disposizione e ha offerto una spiegazione soddisfacente per non essere stato in grado di fornire alcune prove, il funzionario deve considerare necessario il fatto di ottenere informazioni aggiuntive allo scopo di chiarire tutti i fatti rilevanti del caso. Le informazioni supplementari potrebbero essere raccolte a partire

dalle ulteriori dichiarazioni del richiedente, dei membri della sua famiglia, dei pareri degli esperti, da nuove prove scritte, informazioni sul paese di origine più precise ecc. La legislazione e gli orientamenti nazionali includono limiti temporali per la raccolta delle informazioni aggiuntive.

È ammissibile che i richiedenti spesso non possano motivare le proprie dichiarazioni con documentazione indipendente o altre prove. Ad esempio, potrebbero esserci difficoltà logistiche o correlate alla sicurezza nell'ottenere i documenti originali ufficiali dal paese di origine. Tuttavia, qualsiasi informazione presentata può contribuire notevolmente ad assistere il funzionario nella valutazione della credibilità complessiva della domanda.

1.3.1. Raccogliere le dichiarazioni del richiedente [indietro]

La testimonianza personale del richiedente è generalmente l'elemento di prova più importante, talvolta l'unica prova esistente. Tale prova può essere presentata in molti modi diversi, compresi un colloquio personale o una dichiarazione scritta, o entrambi.

1.3.1.1. Colloquio personale [indietro]

Il colloquio personale sarà, nella maggior parte dei casi, la principale fonte di prove per il funzionario durante la valutazione della domanda. Pertanto è essenziale che il colloquio sia condotto in modo da assicurare che vengano ottenute prove di qualità elevata dal richiedente.

Gli orientamenti su come condurre un colloquio di qualità elevata sono reperibili nella **Guida pratica dell'EASO: colloquio personale**.

1.3.1.2. Dichiarazioni scritte [indietro]

Possono esserci situazioni in cui le dichiarazioni scritte possono essere ammesse come ulteriori prove a sostegno di una domanda. Se sono stati inseriti orientamenti nazionali riguardanti l'ammissibilità delle dichiarazioni scritte, è possibile reperirli [qui](#).

1.3.2. Raccogliere prove da altre fonti [indietro]

Oltre a fornire la propria testimonianza tramite un colloquio personale e/o una dichiarazione scritta, i richiedenti possono anche fornire ulteriori prove di sostegno in un'ampia varietà di forme.

Di seguito sono riportati gli orientamenti sui tipi di prove più comuni presentate e su come dovrebbero essere trattate. Durante la raccolta di prove da altre fonti, il funzionario dovrebbe essere cauto e osservare le norme riguardanti la riservatezza.

1.3.2.1. Documenti presentati dal richiedente [indietro]

Qualsiasi documento presentato da un richiedente come prova a sostegno della sua domanda deve essere esaminato approfonditamente. Il funzionario dovrebbe prima assicurarsi di essere a conoscenza di quali documenti vengono presentati e della loro rilevanza per la domanda. Inoltre il funzionario dovrebbe anche, nel limite del possibile, ottenere informazioni riguardo al contenuto e alla forma generalmente previsti per ognuno dei documenti presentati (ad es. ordini d'arresto, convocazioni in tribunale). Tali informazioni devono essere ottenute tramite le informazioni rilevanti sul paese di origine.

Il funzionario dovrebbe anche essere convinto dalle modalità di acquisizione dei documenti da parte del richiedente. Se un richiedente presenta un documento che non sarebbe generalmente in grado di ottenere, ciò potrebbe avere un impatto sul fatto che il funzionario possa o meno fare affidamento su tale documento come elemento di prova corroborante. Se il richiedente ha ottenuto documenti che non ci si aspetterebbe che fosse in grado di possedere, gli dovrebbe essere data l'opportunità di spiegare come è riuscito a entrarne in possesso.

Dovrebbero essere controllati i passaporti per verificare i timbri di ingresso/uscita, i visti, le prove di ritorno al paese di origine ecc., sia per confermare la storia di immigrazione del richiedente sia per confermare il racconto degli eventi del richiedente a scopo di valutarne la credibilità.

Laddove è disponibile questa professionalità, i documenti possono essere esaminati da uno specialista pertinente per verificare se sono autentici o se esiste la prova che sono stati falsificati. Se si dimostra che i documenti sono contraffatti, al richiedente deve essere fornita l'opportunità di spiegare come li ha ottenuti.

Se sono inseriti orientamenti nazionali riguardanti l'obbligatorietà di presentare documenti originali o la possibilità di presentare delle copie accettabili, è possibile reperirli [qui](#).

Se sono inseriti orientamenti nazionali riguardanti il fatto che le traduzioni debbano essere ottenute dal richiedente o dall'autorità dello Stato membro, è possibile reperirli [qui](#).

1.3.2.2. Informazioni sul paese di origine [indietro]

La disponibilità di informazioni di qualità elevata sul paese di origine è essenziale per il processo decisionale. Il funzionario deve accertarsi che le informazioni messe a sua disposizione siano rilevanti, precise e aggiornate e che derivino da un'ampia varietà di fonti. Tali fonti possono includere le unità COI nazionali, l'EASO, l'UNHCR e altre organizzazioni pertinenti per la tutela dei diritti umani.

Se le informazioni non sono ancora disponibili, il funzionario può dover richiedere o ricercare informazioni importanti per la domanda.

Se sono inseriti orientamenti nazionali riguardanti le COI, è possibile trovarli [qui](#).

1.3.2.3. Altri elementi di prova [indietro]

• Rapporti esterni [indietro]

I funzionari possono anche avere a loro disposizione un'ampia varietà di relazioni di esperti per assisterli nel processo decisionale. Tali relazioni possono essere fornite dal richiedente stesso o concordate con l'autorità decidente.

I richiedenti possono cercare di basarsi su relazioni di esperti che forniscano informazioni riguardanti il loro contesto culturale, la situazione del paese o altre questioni rilevanti per la domanda. Tali relazioni possono essere particolarmente utili in caso di assenza di COI da altre fonti o se le COI sono troppo generali.

Tuttavia, ciò non significa che tali relazioni debbano essere accettate al pari delle COI. I funzionari preposti al caso devono decidere quale peso attribuire a tali relazioni durante la valutazione sia della credibilità dei fatti sostanziali esposti, sia successivamente quando si valuta il rischio di ritorno.

Se sono inseriti orientamenti nazionali riguardanti la raccolta di relazioni di esperti e le circostanze in cui possono essere richieste, è possibile reperirli [qui](#).

• Relazioni mediche e psicologiche [indietro]

Le relazioni delle visite mediche eseguite da professionisti del settore medico qualificati, designati dagli Stati membri, dal richiedente o dal suo rappresentante, che sostengano che il richiedente è stato sottoposto a tortura o ha subito un danno grave [[articolo 18 della direttiva sulle procedure di asilo \(rifusione\)](#)] devono avere un peso adeguato nell'ambito della decisione. Non rientra nel ruolo del funzionario esprimere giudizi clinici personali sulle prove mediche o sulle questioni mediche in generale.

Oltre a fornire una valutazione delle questioni quali le prove di tortura, le relazioni mediche possono anche fornire informazioni essenziali riguardanti la capacità del richiedente di fornire un resoconto lucido e dettagliato di ciò che gli è successo. Ad esempio, una relazione che confermi che un richiedente ha subito un trauma e, di conseguenza, ha problemi a ricordarsi gli eventi in maniera lucida può aiutare il funzionario a decidere come interpretare le prove e che peso attribuire alle apparenti carenze di informazioni dettagliate e coerenti.

• Relazioni sull'analisi del linguaggio [indietro]

I funzionari possono avere accesso alle relazioni sull'analisi del linguaggio prodotte dagli esperti linguistici che parlano con le singole persone e le ascoltano parlare, quindi formulano un parere ragionato in merito al loro possibile luogo di provenienza.

Se vengono inseriti orientamenti nazionali riguardanti l'ammissibilità di tali relazioni e come dovrebbero essere ottenute, è possibile reperirli [qui](#).

- **Informazioni da altre persone (testimonianze) [indietro]**

Oltre alle informazioni fornite dagli esperti qualificati nel loro campo, la testimonianza può anche essere presentata/richiesta da altre persone o gruppi che possono assistere nella valutazione della credibilità del resoconto di un richiedente. Tale testimonianza può provenire da un'ampia varietà di fonti, tra cui:

- familiari,
- scuole,
- gruppi politici,
- gruppi religiosi.

Tali prove dovrebbero essere esaminate attentamente e valutate per vedere in che modo sostengono o contraddicono il resoconto di un richiedente. Quando il funzionario raccoglie tali prove, deve essere prestata un'attenzione particolare alla questione della riservatezza. Il funzionario dovrebbe inoltre decidere che peso attribuire alla testimonianza e se il testimone è affidabile.

- **Informazioni provenienti dalle autorità statali dello Stato membro [indietro]**

È possibile che ci possano essere informazioni in possesso di altri uffici statali che possano assistere nello stabilire i fatti sostanziali di una domanda. Ad esempio, potrebbe essere adeguato richiedere informazioni quali:

- corrispondenze delle impronte digitali Eurodac,
- registrazione dei matrimoni,
- registri di polizia/casellari giudiziari,
- cartelle cliniche (potrebbe essere necessario il consenso del richiedente in conformità alla legislazione e agli orientamenti nazionali).

Qualora funzionari degli Stati membri raccolgano elementi di prova all'interno del paese di origine, occorre prestare un'attenzione particolare per non mettere a repentaglio la sicurezza del richiedente o delle persone correlate.

- **Informazioni da altri Stati membri [indietro]**

In alcune circostanze potrebbe essere appropriato richiedere informazioni sul richiedente in uno Stato membro in cui quest'ultimo abbia risieduto in precedenza. Qualsiasi richiesta di questo tipo può richiedere il consenso del richiedente a causa delle questioni di riservatezza.

Se vengono inseriti orientamenti nazionali riguardanti le modalità di presentazione della domanda, è possibile reperirli [qui](#).

Fase 2. Valutazione della credibilità [indietro]

Dopo avere raccolto tutte le informazioni e gli elementi di prova, il funzionario deve concentrarsi sulla valutazione degli elementi di prova a sostegno di ciascun fatto sostanziale.

2.1. Collegare la prova a ciascun fatto sostanziale [indietro]

Il funzionario dovrebbe rammentare che i «fatti sostanziali» non equivalgono ai fatti comprovati secondo il significato inteso nel sistema del diritto civile, piuttosto corrispondono in misura maggiore alle prove emerse, la cui credibilità o assenza di credibilità, nel contesto della richiesta di asilo, deve essere oggetto di valutazione.

Nel corso del processo di raccolta delle prove è essenziale assicurare che tutte le prove raccolte siano rilevanti per i fatti sostanziali del caso. In molti casi alcuni tipi di prove possono essere correlate a diversi fatti sostanziali (ad esempio, il colloquio personale o le dichiarazioni scritte).

Per collegare gli elementi di prova ai fatti sostanziali, consultare il [modello](#).

2.2. Valutare le dichiarazioni del richiedente conformemente agli indicatori di credibilità [indietro]

2.2.1. Trarre conclusioni sulla credibilità interna [indietro]

La credibilità interna include sufficienza di dettagli e specificità oltre che uniformità.

2.2.1.1. Sufficienza di dettagli e specificità [indietro]

Che livello di dettagli è richiesto o quanti dettagli sono necessari?

Di regola, quanti più **dettagli** sono riferiti e disponibili migliore sarà il quadro. Ciò si riferisce al fatto che gli eventi sperimentati nella realtà normalmente possono essere riferiti con più vividezza e spontaneità. Tuttavia, il funzionario dovrebbe ricordare che potrebbe esserci una spiegazione ragionevole del motivo per cui il richiedente non può ricordare i dettagli di un certo evento e tenere conto delle possibili distorsioni (consultare anche il [paragrafo 2.4 sui fattori che possono portare alle distorsioni](#)). Pertanto, la carenza di dettagli non influisce sulla credibilità in tutte le situazioni.

La **specificità** è raggiunta dalle circostanze personali e individuali e dal modo in cui viene sperimentato ed espresso un evento. La trama essenziale di molti casi può essere molto simile, tuttavia ciascun caso presenta le proprie specificità individuali che lo rendono unico. In tali casi può essere utile non aderire troppo agli elementi essenziali della domanda ma anche chiedere più spiegazioni relative all'evento e in tal modo rilevare le specificità e occuparsene. Se il resoconto del richiedente non presenta alcuna specificità, ciò potrebbe essere un'indicazione di mancanza di credibilità.


Di norma, il colloquio personale rappresenta la fonte di informazioni più importante per raccogliere la maggiore quantità di dettagli e specificare quanto più possibile e dipende in larga misura dall'abilità del funzionario nel condurre colloqui (creando una buona atmosfera, buone tecniche di colloquio, conoscenza del contesto del caso) per far emergere i dettagli materiali.

2.2.1.2. Coerenza [indietro]

La coerenza è da intendersi comunemente come l'assenza di incongruenze, contraddizioni e variazioni nei fatti sostanziali presentati dal richiedente. Si riferisce a:

- le dichiarazioni orali o scritte fornite dal richiedente in generale;
- dichiarazioni diverse riguardanti lo stesso argomento in ore diverse durante la procedura;
- informazioni diverse da altre prove presentate dal richiedente relative allo stesso argomento.

Il test in quattro fasi presentato di seguito può essere utile come orientamento su come il funzionario dovrebbe trattare la coerenza (o l'incoerenza):



2.2.1.3. L'atteggiamento non può essere considerato un indicatore di credibilità [indietro]

L'atteggiamento descrive in genere i segnali della comunicazione non verbale e una modalità di comportamento quale il tono della voce e la modulazione del discorso, la maniera di agire, il contatto visivo, l'espressione facciale ecc. Questi aspetti sono visibili per lo più durante il colloquio personale.

Il funzionario non dovrebbe fare affidamento sull'atteggiamento come indicatore di credibilità. I risultati basati sull'atteggiamento del richiedente equivalgono spesso a semplici supposizioni e giudizi soggettivi basati su sensazioni emotive.

2.2.2. Trarre conclusioni sulla credibilità esterna [indietro]

La credibilità esterna si riferisce alla coerenza con le informazioni sul paese di origine (COI), fatti noti e altri elementi di prova raccolti dall'autorità accertante.

2.2.2.1. Coerenza con le COI [indietro]

Le COI possono essere utilizzate per diversi aspetti nell'ambito della presa in considerazione di una domanda. Possono essere usate per corroborare il resoconto del richiedente sui fatti sostanziali oltre che per costituire le prove di fondo da utilizzare nella valutazione del rischio sul rimpatrio.

- **COI corroborative**

Se le COI obiettive sostengono le prove del richiedente non esiste alcun motivo serio di dubitare e il fatto affermato può essere accettato.

- **COI contraddittorie**

Le COI che contraddicono chiaramente il fatto sostanziale affermato costituiscono un fattore di credibilità negativo. Pertanto, al richiedente deve essere fornita l'opportunità di aggiungere ulteriori spiegazioni.

- **Mancanza di COI**

Mancanza di COI non significa necessariamente che il fatto/evento non si sia verificato. Ad esempio, può essere dovuta all'accesso limitato alle informazioni nel paese di origine oppure alla minore portata e rilevanza dell'evento ecc. Pertanto, la mancanza di COI non dovrebbe condurre a un risultato negativo in termini di credibilità.

2.2.2.2. Coerenza con informazioni universalmente note [indietro]

Alcuni fatti sono comunemente noti e non possono essere ragionevolmente contestati (quali ad esempio le leggi della fisica). Tali fatti non dipendono da percezioni culturali diverse e di norma non devono essere sostenuti da prove aggiuntive. Per essere ritenuto credibile il resoconto del richiedente deve essere coerente con queste informazioni generalmente note. Nell'applicare questo concetto, il funzionario deve prestare attenzione a non estenderlo a nozioni che dà per scontate a causa del proprio bagaglio sociale, culturale e personale.

2.2.2.3. Coerenza con altri elementi di prova [indietro]

Altri elementi di prova possono includere dichiarazioni di persone a carico e testimoni, documenti di altre autorità statali, relazioni di esperti ecc. Tali elementi di prova possono essere favorevoli o contraddittori rispetto alle dichiarazioni del richiedente. Come punto di partenza, deve essere valutata la credibilità interna degli altri elementi di prova. Se un elemento di prova è contraddittorio rispetto alle dichiarazioni del richiedente, il funzionario deve occuparsi di questo elemento e offrire al richiedente l'opportunità di spiegare le incongruenze. Il funzionario dovrebbe tenere conto di questa spiegazione.

2.2.3. Trarre conclusioni sulla plausibilità [indietro]

Per essere plausibile, la sequenza di eventi deve presentare la qualità di essere probabile e sembrare verosimile a una persona ragionevole.

I funzionari dovrebbero essere consapevoli del fatto che il concetto di plausibilità deve essere usato con cautela, quanto meno per evitare speculazioni e presupposizioni soggettive o preconcetti. Un fatto affermato può essere interamente plausibile se considerato nel contesto delle circostanze del richiedente incluso genere, età, orientamento sessuale, identità di genere, istruzione, contesto sociale e culturale, esperienze di vita e circostanze nel paese di origine o nel paese di residenza abituale ecc. Il funzionario deve essere consapevole delle differenze tra la sua prospettiva e quella del richiedente, il che potrebbe potenzialmente spiegare la non plausibilità apparente.

Se un resoconto viene considerato inverosimile tale conclusione deve essere tratta ragionevolmente e basandosi su interferenze oggettivamente giustificabili; inoltre il funzionario deve fornire ragioni articolate in modo chiaro per motivare il fatto di avere considerato inverosimile un resoconto.

Per collegare gli elementi di prova ai fatti sostanziali, consultare il [modello](#).

2.3. Valutare i documenti [\[indietro\]](#)

I documenti dovrebbero essere valutati conformemente ai seguenti passi:

- **Rilevanza [\[indietro\]](#)**

La rilevanza si riferisce al fatto che il documento sia relativo o meno a un fatto sostanziale particolare. La rilevanza deve essere chiarita con il richiedente.

- **Esistenza [\[indietro\]](#)**

L'esistenza si riferisce al fatto che un tipo di documento esiste in base alle informazioni generali.

- **Contenuto [\[indietro\]](#)**

Occorre valutare gli elementi riportati di seguito.

- Contiene contraddizioni interne?
- È compatibile con le dichiarazioni del richiedente?
- È compatibile con le COI?
- Il documento è preciso? La precisione si riferisce al livello dei dettagli rilevanti per un particolare fatto sostanziale.
- Il documento è un resoconto diretto di un fatto sostanziale? Le informazioni provengono da una fonte diretta o sono il resoconto delle dichiarazioni del richiedente?

- **Forma [\[indietro\]](#)**

La forma di un documento è rilevante per valutarne l'autenticità. A seconda delle prassi nazionali può includere una valutazione di un esperto o un confronto con materiali di riferimento. Il funzionario deve essere cauto nel trarre una conclusione sull'autenticità del documento basandosi esclusivamente sulla sua forma, dato che in alcuni paesi non esistono forme standardizzate per certi tipi di documenti.

- **Natura [\[indietro\]](#)**

L'elemento della natura del documento si riferisce al fatto che venga presentato l'originale o una copia del documento, in che condizione si trova, se sono presenti danni o prove di alterazioni. I documenti originali di norma hanno più valore per la valutazione. Tuttavia, il funzionario dovrebbe tenere presente che alcuni documenti non possono essere ottenuti in forma originale.

- **Autore [\[indietro\]](#)**

Il funzionario dovrebbe verificare le qualifiche dell'autore e la sua obiettività nonché l'esperienza rilevante.

I documenti dovrebbero essere considerati insieme ad altri elementi di prova che contribuiscono a stabilire il particolare fatto sostanziale che intendono sostenere, oltre agli altri elementi della valutazione della credibilità. Un documento deve essere valutato allo stesso modo di qualsiasi altro elemento di prova. Non è adeguato non attribuire alcun peso a un documento senza motivare tale decisione in base alle prove disponibili, ad esempio, informazioni obiettive provenienti dal paese di origine riguardanti la sua affidabilità considerate insieme ad altre prove relative allo stesso punto.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione 1.3.2.1 sui documenti presentati dal richiedente.

Consultare il [modello](#) sulla credibilità dei risultati.

2.3.1. Valutare le prove mediche e psicologiche [indietro]

Un tipo di prova molto specifica, prodotta da una persona qualificata, è la prova medica o psicologica. Un funzionario non dovrebbe formulare giudizi medici o esprimere la propria opinione su un trattamento prescritto da un medico. Non si presume che un medico formuli giudizi sulla credibilità o legali.

Le relazioni mediche o psicologiche dovrebbero includere informazioni sufficienti riguardanti le qualifiche del medico specialista e le metodologie di esame per consentire una valutazione indipendente della loro affidabilità. In base agli orientamenti nazionali, tale valutazione può essere effettuata dal funzionario o da un esperto.

Ad esempio, nei presunti casi di tortura, le relazioni mediche dovrebbero essere valutate in relazione agli standard del [protocollo di Istanbul](#).

In caso di dubbi, il funzionario può avere la possibilità di richiedere una seconda opinione in conformità con le prassi nazionali. Qualora siano inseriti orientamenti nazionali rilevanti, è possibile reperirli [qui](#).

2.4. Prendere in considerazione fattori individuali e circostanziali che possono portare a distorsioni [indietro]

Durante l'esame della credibilità delle prove fornite a sostegno dei fatti sostanziali, il funzionario deve tenere in considerazione che la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente possono influenzare seriamente il modo in cui il richiedente vede e presenta gli eventi riguardanti la domanda. Alcune distorsioni nel ricevere e interpretare le informazioni possono anche emergere dalla vita e dall'esperienza professionale del funzionario oltre che dai pregiudizi.

Tali fenomeni, tipici della natura umana, sono praticamente impossibili da eliminare. Tuttavia è necessario esserne consapevoli sia quando si conduce un colloquio personale (consultare la [guida pratica dell'EASO sul colloquio personale](#)) sia durante la valutazione della credibilità. Inoltre è necessario analizzare sempre se tali fattori individuali e soggettivi possono avere avuto un impatto sugli indicatori di credibilità o siano in grado di spiegare una difformità o incongruenza apparente nelle dichiarazioni del richiedente.

Molti dei fattori di distorsione spesso si intersecano gli uni con gli altri. La consapevolezza di tali fattori è indispensabile per le persone che lavorano nel settore dell'asilo e migrazione. Di seguito è riportato un elenco non esauriente dei possibili fattori che possono produrre distorsioni.

2.4.1. Fattori correlati al richiedente [indietro]

Le dichiarazioni orali costituiscono le prove principali (molto spesso le uniche prove) fornite dal richiedente. Durante la valutazione della credibilità il funzionario deve prestare attenzione a verificare se il richiedente ha avuto l'opportunità di rammentare e presentare correttamente i fatti e se le informazioni presentate erano state ricevute e comprese in modo adeguato. Numerosi fattori possono avere un impatto importante in questo processo.

2.4.1.1. Memoria [indietro]

La memoria umana ha i propri limiti e livelli ed è necessario accettare questo dato di fatto quando si lavora con i richiedenti asilo, i quali, spesso, nelle proprie dichiarazioni, possono fare affidamento soltanto sulla memoria. Ricordare le date, i dettagli di un evento che si è verificato molto tempo prima o descrivere persone che si sono incontrate una volta sola possono essere un esercizio molto difficile.

Il funzionario dovrebbe nutrire aspettative realistiche nei confronti del livello di dettaglio di ricordi distanti, spesso traumatici, durante la conduzione di un colloquio personale e, successivamente, nel valutarne gli esiti. Anche il modo in cui è condotto un colloquio influisce sulla quantità e la qualità delle informazioni che il richiedente è in grado di recuperare. Ad esempio, durante il colloquio, dovrebbero essere evitate domande capziose che possano influenzare il resoconto degli eventi da parte del richiedente. Per ulteriori orientamenti, consultare la [Guida pratica dell'EASO: colloquio personale](#).

2.4.1.2. Trauma e sindrome post traumatica [indietro]

Una relazione medica rilevante o il parere di uno psicologo nel fascicolo del richiedente rappresentano in genere una prova chiara che conferma che la persona interessata ha vissuto un'esperienza così traumatica che la sua capacità di ricordare, rammentare gli eventi passati, tenere traccia del tema e fornire un resoconto strutturato degli eventi potrebbe essere gravemente compromessa, addirittura impossibile. Le esperienze traumatiche potrebbero anche generare timore e mancanza di fiducia e ciò potrebbe avere ripercussioni sulla quantità e qualità delle informazioni che il richiedente è propenso a fornire.

Le dichiarazioni di persone che hanno sofferto di sindrome post traumatica sono, in genere, frammentarie, scisse da un asse temporale, non controllate dalla volontà ma attivate da stimoli sensoriali. Le persone traumatizzate possono evitare di parlare di esperienze difficili.

È auspicabile attribuire maggiore importanza a circostanze obiettive piuttosto che all'elemento soggettivo del timore presentato dal richiedente. Durante l'esame della domanda di una persona traumatizzata, il funzionario non dovrebbe nutrire lo stesso livello di aspettative quando applica gli indicatori di credibilità (consultare la [sezione 2.2 sull'uso degli indicatori di credibilità](#)). In particolare, il funzionario dovrebbe essere cauto nel trarre conclusioni negative in merito alla credibilità sulla base delle dichiarazioni del richiedente.

Inoltre vale la pena di ricordare che le esperienze o gli eventi traumatici possono essersi verificati successivamente all'abbandono del paese di origine, incluso nel paese in cui si svolge la procedura di asilo.

2.4.1.3. Altri problemi psicologici e di salute [indietro]

Le difficoltà nel fornire dichiarazioni chiare e coerenti possono anche trarre origine da problemi medici e dipendenze del richiedente, ad esempio farmaci pesanti, disabilità mentali, depressione o dipendenza da droghe o alcool. La carenza di conoscenze su questi fattori e il fatto di evitare di prenderli in considerazione può portare a conclusioni erranee sulla credibilità.

2.4.1.4. Età [indietro]

Durante la valutazione della credibilità può essere fondamentale prendere in considerazione il fattore età e ciò è particolarmente importante nei casi di minori non accompagnati o nei casi in cui i minori sono interpellati in un colloquio come testimoni nei casi riguardanti i loro genitori (tutori).

Le dichiarazioni di bambini possono essere incongruenti, includere espressioni poco chiare o frasi ascoltate dagli adulti con cui hanno viaggiato o da parenti ecc. Pertanto è importante che il colloquio sia condotto con modalità consone all'età degli interpellati (consultare la [guida pratica dell'EASO sul colloquio personale](#)).

L'età è un fattore rilevante sia per il momento in cui vengono fornite le dichiarazioni sia per il momento in cui è stato sperimentato l'evento.

A seconda delle circostanze, le distorsioni relative all'età possono essere rilevanti anche nel caso di persone anziane.

2.4.1.5. Istruzione [indietro]

La differenza nel livello educativo potrebbe produrre conseguenze sulla capacità del richiedente di osservare e rammentare eventi nonché sull'abilità di articolare il contenuto necessario o di comprendere correttamente le domande. Risposte laconiche e brusche o errori di date e distanze possono indicare un vocabolario limitato, conoscenze generali limitate, incapacità di comprendere e descrivere termini astratti o la mancata consapevolezza della necessità di un resoconto dettagliato.

2.4.1.6. Cultura, religione e convinzioni personali [indietro]

La cultura, la religione e le credenze personali determinano il modo in cui una persona definisce la propria identità, percepisce i ruoli sociali e le relazioni di potere, comprende e interpreta le informazioni e ne rende conto. Date, stagioni, distanze, il tempo di iniziazione sociale o il coinvolgimento nella vita pubblica, la nozione di stretta parentela e il linguaggio del corpo possono variare in base a questi fattori.

Anche altri fattori quali l'istruzione, l'età, la lingua, il genere o lo status sociale e gli usi e costumi sono importanti a questo proposito.

Durante la valutazione della credibilità di una domanda il funzionario dovrebbe essere consapevole delle potenziali differenze dovute al contesto culturale e/o religioso. La competenza interculturale è spesso necessaria per considerare le informazioni ricevute da una prospettiva diversa e aiutare a decifrare le dichiarazioni apparentemente incongruenti con un codice culturale.

Ciononostante, il funzionario non dovrebbe rendere il richiedente «prigioniero» della propria cultura e non dovrebbe presupporre a priori che una persona proveniente da un determinato contesto culturale o religioso agisca in un determinato modo e, di conseguenza, si astenga dal trattare una potenziale questione di credibilità. Soltanto dopo avere rivolto una domanda senza avere ricevuto alcuna risposta, il funzionario dovrebbe verificare se eventuali barriere culturali, sociali, religiose o di altro tipo possano essere state la ragione di quella particolare questione di credibilità.

2.4.1.7. Orientamento sessuale ed identità di genere (SOGI) [indietro]

Le questioni correlate all'orientamento sessuale e all'identità di genere possono spesso essere temi sensibili e richiedere conoscenze specifiche sull'argomento e un'attenzione speciale nell'ambito della valutazione della credibilità. Il funzionario non dovrebbe soddisfare questo requisito accettando, in tal caso, tutto ciò che afferma il richiedente senza sottoporre ad analisi le sue dichiarazioni. Tuttavia, è necessario un elevato livello di consapevolezza e rispetto per la dignità e la diversità umana dal momento che il resoconto del richiedente, in tali casi, è direttamente collegato a questioni personali molto delicate.

Le persone le cui domande sono correlate a orientamento sessuale e identità di genere non accettati nel loro paese di origine spesso devono nascondere la loro vera identità, i loro sentimenti e le loro opinioni per evitare vergogna, isolamento e stigmatizzazione, nonché molto frequentemente anche il rischio di violenza. Lo stigma sociale e i sentimenti di vergogna possono inibire ulteriormente il richiedente e impedirgli di rivelare informazioni che rientrino nel contesto della richiesta di asilo. In molti casi, il richiedente rivela di essere lesbica, gay, bisessuale, transessuale o intersessuale solo in una domanda successiva.

Il funzionario dovrebbe esimersi da stereotipi riguardanti il comportamento o l'aspetto di membri delle minoranze sessuali, tenendo in considerazione che altri fattori quali il contesto culturale e sociale, l'istruzione e il genere possono influenzare questo richiedente in particolare.

2.4.1.8. Genere [indietro]

Il genere non riguarda il sesso biologico ma si riferisce alle aspettative specifiche di una società nei confronti di come dovrebbero comportarsi le donne e gli uomini, l'equilibrio di potere tra i sessi, il loro ruolo e le caratteristiche adeguate nella società. I ruoli di genere non influiscono solo sulla percezione di se stessi ma influenzano anche il comportamento, l'atteggiamento nei confronti della vita sociale e politica oltre a modi di persecuzione o di provocare danni, che possono cambiare a seconda del genere della vittima e dell'esecutore.

Il richiedente può non essere consapevole che un determinato comportamento nei suoi confronti può essere considerato una violazione dei suoi diritti umani, poiché ha subito questo trattamento tutta la vita. D'altro canto, lo stigma sociale e/o i sentimenti di vergogna possono inibire il richiedente dal rivelare informazioni.

2.4.2. Fattori correlati al funzionario [indietro]

Lavorare nel settore dell'asilo implica lavorare costantemente con persone di culture diverse, con contesti sociali ed esperienze di vita differenti. È uno dei fattori che rendono interessante il lavoro del funzionario. Ciononostante, il funzionario è anche una persona e può sperimentare stress e frustrazione in questo impegnativo ambiente di lavoro.

Diversi fattori possono influenzare l'obiettività del funzionario.

2.4.2.1. Essere consapevoli dell'effetto di stress, mole di lavoro e scadenze [indietro]

Lo stress, la mole di lavoro e le scadenze strette agiscono spesso insieme e possono avere un impatto decisivo sulla valutazione finale della domanda.

Si prevede che il funzionario, nel suo lavoro quotidiano, raggiunga obiettivi quantitativi, formuli tempestivamente progetti di decisione debitamente comprovati e debba trattare con richiedenti che non sono collaborativi o la cui esperienza personale è stata molto traumatica.

Non va dimenticato che un funzionario ha la propria vita privata che, a sua volta, può essere una fonte di problemi e di situazioni stressanti che possono influire sul suo atteggiamento nei confronti delle mansioni professionali e la capacità di gestire lo stress al lavoro. Persino un particolare infimo come la fame, il mal di testa o l'irritazione possono distorcere il processo di valutazione della credibilità. Il funzionario professionale deve essere consapevole di tali fattori e fare uno sforzo costante per ridurre al minimo il loro effetto.

Prima di trarre una conclusione sulla credibilità di una particolare prova o sulla credibilità in generale, il funzionario dovrebbe cercare di focalizzarsi solo sul caso specifico. Può essere utile prendersi una breve pausa prima di giungere a una conclusione sulla credibilità.

2.4.2.2. Essere consapevoli dell'effetto dell'esposizione prolungata ai resoconti dei richiedenti asilo [indietro]

Diversi anni di esposizione ai resoconti di torture e maltrattamenti (non sempre credibili) dei richiedenti asilo può portare a effetti che vanno dalla routine all'incapacità di analizzare ciascun caso singolarmente e con imparzialità, a traumatizzazione secondaria nonché a manifestare sintomi simili a quelli delle persone che soffrono di sindrome post traumatica.

L'esposizione prolungata ai racconti dei richiedenti asilo potrebbe rendere il funzionario meno incline a spingersi in profondità nell'analisi delle dichiarazioni per evitare resoconti traumatici oppure provocare «fatica da compassione» o «indurimento». In tali casi il funzionario potrebbe essere più propenso a trarre conclusioni infondate, senza condurre un'adeguata valutazione della credibilità.

2.4.2.3. Evitare pregiudizi e stereotipi [indietro]

Categorizzare le persone appena conosciute utilizzando stereotipi per la memorizzazione o per far fronte alle attività ripetitive è normale per gli esseri umani e la maggior parte di noi agisce in questo modo. Tuttavia è importante esserne consapevoli e mantenere la mente aperta, indipendentemente dalle precedenti esperienze personali e professionali. In caso contrario, il resoconto reale degli eventi presentati dal richiedente potrebbe non essere percepito correttamente o venire frainteso.

Lo scopo è quello di evitare di trarre conclusioni predeterminate sulla credibilità nel caso di un richiedente che, all'apparenza, presenta caratteristiche simili ad alcuni casi precedenti in cui sono state tratte determinate conclusioni in merito alla credibilità.

2.4.2.4. Importanza dell'autovalutazione e supervisione [indietro]

Il funzionario dovrebbe riflettere sulle sue prestazioni, sui suoi bisogni nonché sulle potenziali difficoltà incontrate lavorando su certi casi di richiesta di asilo. Potrebbe essere auspicabile discuterne con i colleghi, uno psicologo o un supervisore per ottenere il sostegno necessario e migliorare l'auto-conoscenza o per individuare un'esigenza di formazione supplementare o di corsi di aggiornamento.

La mancanza di un feedback positivo, le aspettative poco chiare dei superiori o gli indicatori di prestazioni spesso generano stress e possono causare burnout. Una supervisione costante e una risposta adeguata alle preoccupazioni del funzionario possono aumentare la motivazione professionale e facilitare lo scambio di esperienze.

2.4.3. Fattori correlati alla situazione del colloquio [indietro]

Vari aspetti della situazione del colloquio possono produrre effetti sulle dichiarazioni del richiedente: il contesto formale della conversazione, che può essere stressante di per sé per un richiedente, la prospettiva di discutere questioni correlate alla propria vita personale con sconosciuti, la presenza di un bambino che distrae il richiedente, la pressione temporale dovuta alla quantità di tempo limitata assegnata al colloquio. Tutti questi aspetti dovrebbero essere trattati adeguatamente prima e durante il colloquio personale per minimizzare l'impatto della situazione del colloquio, tuttavia vale anche la pena di tenerli in considerazione durante l'analisi della credibilità del richiedente.

È necessario essere consapevoli che le dichiarazioni orali del richiedente sono molto spesso ricevute in una lingua che non è la prima lingua del richiedente e/o tramite un interprete. Questo fattore può essere una fonte di distorsioni di cui il funzionario deve essere consapevole.

Spetta all'autorità competente in materia d'asilo fornire un interprete affidabile e competente per il colloquio personale per la richiesta di asilo. Tuttavia, l'interprete è un essere umano e inevitabilmente agisce come «filtro» aggiuntivo delle informazioni che ascolta o legge.

Consultare anche la **guida pratica dell'EASO** in merito al colloquio personale, sul ruolo dell'interprete.

Di seguito sono riportati alcuni esempi dei possibili risultati delle distorsioni relative alle barriere linguistiche e al contesto del colloquio.

- Durante la valutazione della credibilità, il funzionario dovrebbe tenere conto del fatto che alcune apparenti difformità e incongruenze **nelle dichiarazioni del richiedente o nei documenti tradotti possono essere dovute a barriere linguistiche** (ad esempio, un termine che ha significati diversi a seconda del contesto, la mancata conoscenza dell'interprete dell'equivalente corretto della parola nella lingua del paese di asilo ecc.).
- **L'ansia, la vergogna e la mancanza di fiducia nell'interprete** presente al colloquio possono impedire al richiedente di dire la verità o di fornire informazioni più dettagliate. Inoltre, in questi casi, possono svolgere un ruolo anche i fattori aggiuntivi citati in precedenza: genere, contesto culturale e timore di stigmatizzazione.
- Un altro aspetto della questione potrebbe essere che il richiedente affermi che le difformità tra le sue dichiarazioni attuali e quelle precedenti siano dovute a una **mancanza di competenza linguistica dell'interprete** (o alla propria incompetenza linguistica, se non sono utilizzati i servizi di un interprete) mentre in effetti le dichiarazioni fornite erano semplicemente incongruenti.

Spetta sempre al funzionario, qualora sia possibile, fornire al richiedente l'opportunità di ovviare alle apparenti incongruenze e infine valutare se una spiegazione fornita debba essere accettata in quel caso particolare.

2.5. Determinare quali fatti sostanziali devono essere accettati [indietro]

2.5.1. Considerare tutte le prove correlate a ciascun fatto sostanziale nella loro interezza [indietro]

Il funzionario non dovrebbe trarre conclusioni sulla credibilità di un fatto sostanziale prendendo in considerazione le prove isolate. A ciascun elemento di prova, documentale e orale, deve essere attribuito il peso dovuto, grande o piccolo che sia. La valutazione di ciascun elemento di prova e le circostanze attinenti alle prove incidono sulla «qualità» e pertinenza rispetto al caso e, di conseguenza, sul peso che il funzionario dovrebbe attribuirvi. Considerando tutti gli elementi di prova correlati a ciascun fatto sostanziale e considerando il peso di ciascuno, il funzionario distingue gli elementi a sostegno da quelli contraddittori.

2.5.1.1. Determinare quali fatti sono stabiliti (accettati) o meno (rifiutati) [indietro]

Analizzando le prove, il funzionario è in grado di accettare o rifiutare i fatti sostanziali.

Fatti accettati: un fatto asserito può essere accettato perché, tenendo in considerazione le circostanze individuali e contestuali del richiedente e, se necessario, la ragionevolezza delle spiegazioni fornite dal richiedente riguardo alle conclusioni sulla credibilità potenzialmente avverse, le dichiarazioni del richiedente su tali fatti sono:

- sufficientemente dettagliate;
- internamente coerenti;
- coerenti con le informazioni fornite dai membri della famiglia e dai testimoni;
- coerenti con le informazioni obiettive specifiche e generali disponibili;
- plausibili se considerate alla luce delle circostanze individuali e contestuali del richiedente;
- specialmente quando sostenuto da prove documentali convincenti o da altre prove (ad esempio, basate sulla credibilità, affidabilità e peso di tali prove).

Fatti rifiutati: un fatto asserito può essere rifiutato perché, tenendo conto della ragionevolezza delle spiegazioni fornite dal richiedente riguardo alle conclusioni sulla credibilità potenzialmente avverse e delle circostanze

individuali e contestuali del richiedente, le dichiarazioni del richiedente su tali fatti non sono sufficientemente dettagliate, coerenti e plausibili e/o vengono contraddette da altre prove oggettive affidabili.

2.5.1.2. Determinare quali fatti rimangono ancora incerti [indietro]

Ci sono fatti internamente credibili (coerenti e plausibili) che non sono in contraddizione con le informazioni specifiche e generali disponibili rilevanti per il caso del richiedente che, tuttavia, rimangono incerti perché non sono sostenuti da prove documentali o di altro tipo oppure sono fatti relativamente ai quali rimane un elemento di dubbio. Per tali elementi occorre un'ulteriore valutazione al fine di determinare se accettarli o rifiutarli.

2.5.2. Applicare l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva qualifiche per i fatti sostanziali che rimangono incerti (beneficio del dubbio) [indietro]

Nonostante gli sforzi di un richiedente e dell'autorità accertante per raccogliere prove a sostegno dei fatti sostanziali asseriti dal richiedente, potrebbe rimanere ancora un certo grado di incertezza riguardo ad alcuni fatti.

In questi casi l'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva qualifiche consente al funzionario di raggiungere una conclusione chiara sull'accettazione di un fatto sostanziale asserito e di risolvere i dubbi.

«Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;**
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;**
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;**
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;**
- e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile».**

In qualche sistema degli Stati membri, l'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva qualifiche è noto come l'articolo che applica il beneficio del dubbio.

I cinque criteri dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva qualifiche sono cumulativi. Ciò significa che il funzionario dovrebbe ritenere sufficiente che siano tutti rispettati (in certa misura). Quando tutti i cinque criteri sono stati soddisfatti, il funzionario deve applicare l'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva qualifiche (concedere il beneficio del dubbio) e accettare il fatto sostanziale. D'altra parte non dovrebbero esistere motivi per non farlo.

Tuttavia, il funzionario dovrebbe trovare un ragionevole equilibrio tra i punti «a», «b», «c», «d» ed «e», tenendo conto delle circostanze individuali e contestuali del richiedente. Ciò significa che il funzionario dovrebbe valutare in che misura viene o meno soddisfatto ciascun criterio e può essere che la misura elevata di osservanza di un criterio (ad esempio dichiarazioni molto forti) compensi la misura inferiore di osservanza di un altro criterio (ad esempio scarsa spiegazione per non aver chiesto la protezione internazionale nel più breve tempo possibile).

Per maggiori orientamenti circa le lettere «a» e «b» cfr. la sezione 1.2.1 e per la lettera «c» cfr. le sezioni da 2.2 a 2.4. Questa sezione fornisce ulteriori orientamenti in merito alla lettera «e»:

La credibilità generale del richiedente è stata determinata [articolo 4, paragrafo 5, lettera e) della direttiva qualifiche]:

Nel valutare se un fatto sostanziale è stato accertato, il funzionario considera anche quello che si potrebbe definire «registro di credibilità» del richiedente. In altri termini, il funzionario tiene conto dei risultati di credibilità (positivi/negativi) riscontrati nel valutare altri fatti sostanziali.

Inoltre, alcuni fatti possono diventare pertinenti per valutare la credibilità generale di un candidato, anche se non sono fatti sostanziali di per sé.

Anche altri fattori possono influire sul registro di credibilità generale del richiedente:

- un comportamento che indica che il richiedente non ha cessato di temere di tornare al suo paese d'origine;
- un comportamento da parte del richiedente che può essere un'indicazione del fatto che lo stesso nasconde informazioni, inganna, intralcia o ritarda la gestione o la risoluzione della domanda.

Deve essere attribuito un peso a ogni fattore, a seconda delle circostanze del caso. Il funzionario dovrebbe tenere a mente che i punti a favore del richiedente possono superare i punti contro.

Se il funzionario conclude che la credibilità generale è talmente insufficiente da fargli respingere il fatto sostanziale, deve spiegare perché ritiene che nuoccia alla credibilità della domanda.

Al termine della valutazione della credibilità, ogni fatto sostanziale deve essere classificato come accettato o respinto, il che presuppone che il funzionario abbia raggiunto una chiara conclusione su ciascun fatto sostanziale.

Consultare il [modello](#) sull'accettazione o il rifiuto dei fatti sostanziali.

Fase 3. Valutazione del rischio [indietro]

La valutazione del rischio è l'analisi in prospettiva destinata a valutare la necessità di protezione internazionale del richiedente.

Per poter ottenere la protezione internazionale non è necessario che un richiedente sia credibile in tutti gli aspetti della domanda.

Il funzionario procederà alla valutazione della domanda con una stima del rischio sulla base di tutti i fatti sostanziali accettati prima di giungere a una conclusione definitiva sulla domanda finale.

3.1. Analizzare il fondato timore di persecuzione/rischio effettivo di danno grave [indietro]

L'analisi del fondato timore di un richiedente e del rischio reale di danno grave a cui potrebbe essere esposto se rimpatriato è la fase finale dell'esame di una domanda di protezione internazionale. L'analisi esamina il rischio futuro in base ai fatti a disposizione del funzionario al momento di adottare una decisione. Le difficoltà insite nel fare una previsione di ciò che accadrebbe se il richiedente tornasse oggi, domani o in un prossimo futuro e l'assenza di una struttura decisionale chiara, potrebbero spingere il funzionario a basare le decisioni sulla soggettività. Le decisioni di protezione internazionale con esito negativo possono portare, in caso di errore, a gravi violazioni dei diritti umani. Pertanto è della massima importanza che la valutazione del rischio venga effettuata sulla base di una metodologia oggettiva e non di congetture. L'obiettivo delle fasi precedenti descritte in questa guida è stabilire una base da cui iniziare la valutazione del rischio.

Quando effettua una valutazione del rischio il funzionario fa un'analisi del rischio sulla base dei fatti sostanziali stabiliti in relazione al grado di intensità della prova pertinente, per stabilire il fondato timore di persecuzione o il rischio effettivo di danno grave.

3.1.1. Applicare l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva qualifiche [indietro]

L'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva qualifiche stabilisce quanto segue relativamente alla valutazione della domanda di asilo nella sua interezza.

L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

- a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione;
- b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare il vissuto, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
- d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;
- e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

3.1.2. Tenere in considerazione persecuzioni passate e danni gravi o la loro assenza [indietro]

Il funzionario deve tenere conto del fatto che l'esistenza di persecuzioni passate o danni gravi può alterare non solo l'onere della prova (consultare la sezione 1.2.3.1 sulle regole specifiche per suffragare la domanda) ma anche

il livello di prova applicabile. Nell'[articolo 4, paragrafo 4 della direttiva qualifiche](#) si afferma che il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

Le fasi precedenti della valutazione delle prove dovrebbero avere condotto il funzionario a trarre conclusioni su ciò che è successo al richiedente in passato e al momento presente.

Il fatto che il richiedente abbia subito persecuzioni non significa, di per sé, che esiste un rischio futuro di persecuzione anche se può rappresentare un serio indizio.

Inoltre è importante tenere presente che l'assenza di persecuzioni precedenti non significa che non esista un rischio di persecuzione in futuro.

Per formulare la valutazione finale, il funzionario deve considerare la pertinenza degli eventi precedenti in relazione a chi è il richiedente e a qual è la situazione nel suo paese di origine.

3.1.3. Applicare il livello di prova [indietro]

Gli elementi elencati all'[articolo 4, paragrafo 3 della direttiva qualifiche](#) devono essere analizzati in relazione al livello di prova applicabile al fine di potere effettuare una valutazione del rischio. Il livello di prova applicato più comunemente nella valutazione del timore di persecuzione fondato e del rischio reale di danni gravi consiste in un «livello di probabilità ragionevole». Il livello di prova applicabile dovrebbe in ogni caso essere inferiore rispetto a «oltre ogni ragionevole dubbio».

Se vengono inseriti degli orientamenti nazionali riguardanti il livello di prova applicabile, è possibile reperirli [qui](#).

Strumenti giuridici e link nazionali

Strumenti internazionali

La convenzione di Ginevra del 1951 e il protocollo di New York del 1967 relativi allo status di rifugiato

- Il testo della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 sono disponibili in diverse lingue all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html>

Protocollo di Istanbul (Nazioni Unite)

Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante, del 9 agosto 1999

- Il testo del protocollo di Istanbul è disponibile in diverse lingue all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/4638aca62.html>

Strumenti dell'Unione europea

Direttiva qualifiche (rifusione)

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione).

- Il testo della direttiva qualifiche è disponibile in diverse lingue all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1422980659651&uri=CELEX%3A32011L0095>

Direttiva sulle procedure di domanda di asilo (rifusione)

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).

- Il testo della direttiva sulle procedure di domanda di asilo è disponibile in diverse lingue all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0032>

Strumenti giuridici e orientamenti nazionali

Orientamenti nazionali sulle dichiarazioni scritte [\[indietro\]](#)

Orientamenti nazionali sui documenti presentati dal richiedente [\[indietro\]](#)

Orientamenti nazionali sull'ottenimento del COI [\[indietro\]](#)

Orientamenti nazionali sulle relazioni di esperti [\[indietro\]](#)

Orientamenti nazionali sulle relazioni relative all'analisi del linguaggio [\[indietro\]](#)

Orientamenti nazionali sulla raccolta di informazioni da altri Stati membri [\[indietro\]](#)

Orientamenti nazionali sulla richiesta di un medico esperto/un'opinione psicologica [\[back\]](#)

Orientamenti nazionali sul livello di prova [\[indietro\]](#)

Modello per la valutazione delle prove

La versione Word del modello si trova in allegato a questa Guida pratica.

Questo modello è destinato a essere completato nell'arco delle diverse fasi del processo di lavoro quando si tratta un caso individuale.

Lo scopo è quello di avere una panoramica chiara su tutti i fatti sostanziali e gli elementi di prova presentati dal richiedente e raccolti dal funzionario (fase 1). ➔ Dopo

questa panoramica si può procedere alla fase successiva, dove è possibile formulare un'opinione sulle conclusioni tratte in merito alla credibilità per ogni elemento di prova (fasi 2.1-2.4), ➔ su che basi si decidono e si annotano i fatti sostanziali accettati e quelli rifiutati (fase 2.5), se necessario applicando l'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva qualifiche. ➔ Infine, si procede alla valutazione del rischio sulla base dei fatti sostanziali accettati (fase 3).

Relativa a...	Fase 1 — Raccolta di informazioni		➔	Fasi 2.1-2.4 — Valutazione della credibilità
	Quali sono i fatti sostanziali ?	Quali sono gli elementi di prova correlati ai fatti sostanziali?		Quali sono le conclusioni in merito alla credibilità riguardo agli elementi di prova, tenendo conto delle circostanze individuali e contestuali?
... paese di origine:			➔	
... problemi passati e timore futuro:			➔	
... ragioni per cui il richiedente ha sperimentato o teme problemi:			➔	
... ragioni per cui il richiedente non può o non intende affidarsi alla protezione del paese di origine:			➔	
... ragioni per cui il richiedente dovrebbe essere escluso:			➔	

	Quali altre circostanze individuali e contestuali sono pertinenti?	Quali sono gli elementi di prova correlati a queste circostanze individuali e contestuali?	
Altre circostanze individuali e contestuali pertinenti:			Quali sono le conclusioni in merito alla credibilità riguardo agli elementi di prova?



Fase 2.5 — Valutazione della credibilità

Fatti sostanziali accettati	Fatti sostanziali incerti	Fatti sostanziali rifiutati
	↓	
	<p>Ci sono osservazioni riguardanti l'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva qualifiche [lettere a) b), c), d) o e])?</p>	
	<p>← Accetta Operare una scelta dopo la ponderazione Rifiuta →</p>	

Fase 3 — Valutazione del rischio

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia:
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm),
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

